



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9826 del 2007, proposto da:
Grassi Massimo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Castelli
Avolio e Sara Patriarca, con domicilio eletto presso Giuseppe Castelli
Avolio in Roma, via Mercadante, 9;

contro

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca, Provveditorato Agli Studi
di Roma, Liceo Ginnasio T. Mamiani di Roma, in persona del L.R.
p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, ove
domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Ditta Mami Ristora Srl, in persona del L.R p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Valerio Cannizzaro, Filippo Cece, con domicilio
eletto presso Valerio Cannizzaro in Roma, via Novenio Bucchi 7;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il liceo classico statale "Terenzio Mamiani" di Roma

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca e di Provveditorato Agli Studi di Roma e di Liceo Ginnasio T. Mamiani di Roma e di Soc Ditta Mami Ristora Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Sig.Massimo Grassi ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, la delibera del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2006 del liceo classico statale "Terenzio Mamiani" di Roma con cui, secondo la prospettazione di parte, sarebbe stata disposta l'aggiudicazione della gara per la gestione del servizio ristoro presso il medesimo Istituto alla Ditta Mami Ristora SRL, laddove in passato il servizio in questione era stato gestito in regime di concessione dal ricorrente (giusta delibera del 26 maggio

1992, rinnovata di anno in anno).

L'amministrazione e la Ditta controinteressata si sono costituite in giudizio per avversare il gravame e, nella pubblica udienza del 21 giugno 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di prescindere dalle questioni preliminari sollevate dalla Ditta Mami Ristora s. r.l – inammissibilità per omessa impugnativa della lettera di invito del 3 luglio 2007 né della delibera di istituto del 28 giugno 2006 nei termini di legge nonché violazione dell'art23 bis della legge 1034/71 – in quanto il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.34 DM 44/01, in base al quale “Per l'attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.

2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento”.

Ad avviso del ricorrente, infatti, né nel verbale del Consiglio di

istituto del 28 giugno 2007 – con cui in sede di assemblea si proponeva il rinnovo dell'area di ristoro della scuola, non ritenendola più adeguata e contestualmente si deliberava la gara per l'assegnazione del servizio- sarebbero stati fissati i criteri di aggiudicazione.

Solo al momento dell'apertura delle buste, infatti - avvenuta il 3 agosto 2007- si stabiliva che la selezione avrebbe tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa per il Liceo e, pertanto, la “gara” veniva aggiudicata alla Ditta Mari Ristora, che aveva presentato un'offerta pari a 16.500,00 euro annui (a fronte dell'offerta della Ditta Grassi, pari a 2.5000 euro annui).

La censura è infondata.

Ed infatti, la norma invocata da parte ricorrente non è applicabile al caso in esame, in cui non si tratta, tecnicamente, di “ attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture “ bensì di una fattispecie mista in cui ad un rapporto concessorio di servizio pubblico- cfr., con riferimento a tale qualificazione del rapporto Consiglio Stato sez. V, 25 gennaio 2011,n. 513 e T.A.R. Genova Liguria sez. II, 21 gennaio 2009, n. 81- al quale accede un contratto di sponsorizzazione, con oneri economici a carico esclusivo del concessionario.

Risulta, invero, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente che “l'attuale gestore corrisponde un canone di euro 2.048,89 annui per l'utilizzo dei locali scolastici (pag.6 ric.intr.), mentre risulta

documentalmente provato che il contratto di sponsorizzazione avrebbe avuto ad oggetto la realizzazione e l'arredamento di un nuovo spazio di ristoro- oltre, naturalmente, alla gestione del servizio- con corresponsione anticipata dell'importo economico necessario da parte dello stesso offerente (cfr.nota prot.2326/A17 del 3 luglio 2007).

Trattandosi, quindi, di una “gara informale” ex art. 30 dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (sottratta in linea generale alle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici) l'amministrazione era tenuta esclusivamente al rispetto dell'osservanza dei soli principi generali stabiliti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, la cui violazione nel caso in esame non è stata invocata (T.A.R. Bari Puglia sez. I, 12 aprile 2012, n. 716; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019; Consiglio di Stato, Sez. III con decisione n. 4128 dell'8 luglio 2011).

Del tutto infondate, infine, appaiono, pertanto, anche la seconda e la terza censura, con cui la Ditta ricorrente - partendo dal presupposto di aver gestito il servizio di ristoro all'interno della scuola sin dal 1992- invoca l'illegittimità della decisione dell'Istituto, a suo dire illogica e superflua, di procedere, per il futuro, all'affidamento del medesimo servizio previo espletamento di una gara che, come si è visto, è obbligatoria ai sensi del citato art. 30 dlgs 12 aprile 2006, n.

163.

Né, peraltro, può ritenersi motivo di illegittimità della procedura di selezione effettuata la circostanza che la Ditta vincitrice fosse iscritta nel registro delle imprese solo dal 3 luglio 2007, non costituendo tale circostanza elemento preclusivo alla partecipazione alla “gara” in virtù di alcuna disposizione normativa generale (essendo del tutto in conferente il richiamo all’art.50 del DM 44/2001) né particolare.

Legittimamente, pertanto, l’amministrazione scolastica ha individuato il contraente del contratto di sponsorizzazione di cui trattasi, accessorio al rapporto di concessione del servizio di ristoro interno alla scuola, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione che, come è noto, costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa ed impingendo nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento dei fatti (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 24 aprile 2012, n. 3663.).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'amministrazione e alla contro interessata costituite in giudizio, nella misura di euro 1.000,00 ciascuna, oltre iVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)